SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 ottobre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 settembre 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 81.530 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 12 marzo, 18 aprile e 23 giugno 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tronche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta viene disposta l'emissione della dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'indice Eurostat, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'indice Eurostat ("BTP€i"), con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041 indicizzati all' "Indice Eurostat", citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,35%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 settembre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 settembre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 15 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 settembre 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,35% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2015 al 2024, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A07460

DECRETO 23 settembre 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,55%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, dodicesima e tredicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 settembre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 81.530 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 ottobre 2009, 22 gennaio, 24 marzo, 24 maggio, 22 luglio e 22 ottobre 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "indice Eurostat";

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta viene disposta l'emissione della sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'indice Eurostat, con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,55% indicizzati all'indice Eurostat ("BTP€i"), con godimento 15 settembre 2009 e scadenza 15 settembre 2041. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024 indicizzati all' "indice Eurostat", citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,55%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime dieci cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 settembre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli “specialisti” potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 settembre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 settembre 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 15 giorni. A tal fine, la Banca d’Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 settembre 2014 la Banca d’Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d’asta unitamente al rateo di interesse del 2,55% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l’importo relativo al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d’interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2015 al 2041, nonché l’onere per il rimborso del capitale relativo all’anno finanziario 2041, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l’anno in corso.

L’ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall’art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i “pagamenti da regolare” e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A07461

DECRETO 25 settembre 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 1° luglio 2014 e scadenza 1° agosto 2019, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l’anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell’8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all’inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 settembre 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 81.530 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 giugno, 25 luglio e 26 agosto 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei franche dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 1° luglio 2014 e scadenza 1° agosto 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima franche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima franche dei buoni del Tesoro poliennali 1,50%, con godimento 1° luglio 2014 e scadenza 1° agosto 2019. L'emissione della predetta franche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quellé definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla franche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 settembre 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 settembre 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 61 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° ottobre 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell' 1,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.
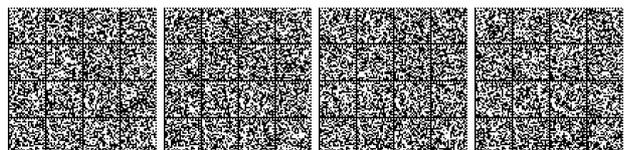
Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2014 al 2019, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A07462

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 marzo 2014.

Elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. (Decreto n. 1105).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e ss. del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)", registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: "Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01", registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11, recante “Disposizioni transitorie e finali” con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 422/Ric. del 16 luglio 2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all’art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 287/Ric. del 15 febbraio 2013, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all’art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000;

Ritenuta la necessità di procedere, per l’anno 2011 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l’ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all’applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l’analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all’art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le risultanze dell’attività istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro e completata nelle sedute del 19 giugno, 20 settembre, 16 ottobre 2013, 22 gennaio e 19 febbraio 2014 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca disposte con i decreti numeri 560/Ric. del 2 ottobre 2009, 19/Ric. del 15 febbraio 2010, 332/Ric. del 10 giugno 2011 e 435/Ric. del 13 marzo 2013, rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012;

Visto il decreto n. 2297/Ric. del 21 novembre 2013 di modifica del predetto decreto direttoriale 332/Ric. del 10 giugno 2011 con cui è stata disposta la variazione di quanto previsto dal decreto di riparto effettuando lo spostamento dell’importo di euro 200.000,00 dall’art. 15 all’art. 14, sezione “Nazionale”, per le domande di assunzione di personale di ricerca.

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione, contestualmente alla formazione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell’allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall’art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, per l’anno 2011. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall’art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 1.236.029,64 gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse alla sezione aree depresse per la parte in credito d’imposta pari a € 1.087.573,67 e alla sezione nazionale per la parte di agevolazione nella forma del contributo nella spesa pari a € 148.455,97

Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 2, l’elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.

2. L’erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l’autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d’imposta, sono subordinate all’acquisizione della prescritta certificazione antimafia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 3095

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE/**CUP**	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	21/12/2011 10:00:00.251 **46** 62778	HPH CONSULTING S.R.L. **B14C12000130001**	Contratto 1	00865160675 ANCARANO TE		**178.250,00**
PMI Depressa	21/12/2011 10:00:00.578 **86** 62826	CALCINA INIZIATIVE AMBIENTALI S.R.L. **B94C11000160001**	Contratto 1	00855090320 TRIESTE TS		**168.500,00**
PMI Altro	21/12/2011 10:00:00.282 **245** 62817	ERYDEL S.P.A. **B38F12000500001**	Assunzione 1	02290380415 URBINO PU	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Altro	21/12/2011 10:00:00.391 **249** 62929	FLAMMA S.P.A. **B48F12000300001**	Assunzione 1	03709030161 CHIGNOLO D'ISOLA BG	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Altro	21/12/2011 10:00:00.594 **253** 62701	LEVER SRL **B98F12000410001**	Assunzione 1	02175900238 NEGRAR VR	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Altro	21/12/2011 10:00:00.625 **255** 62689	CULTRARO AUTOMAZIONE ENGINEERING SRL **B28F12000310001**	Assunzione 1	07407810014 RIVOLI TO	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Altro	21/12/2011 10:00:00.688 **257** 63063	INDUSTRIA ELETTROCHIMICA BERGAMASCA SRL **B28F12000300001**	Assunzione 1	00916780166 MEDOLAGO BG	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Altro	21/12/2011 10:00:00.890 **263** 62772	AVANTEA S.R.L. **B18F12000120001**	Assunzione 2	01450920192 CREMONA CR	**10.329,14**	**41.316,54**
PMI Altro	21/12/2011 10:00:00.890 **264** 63069	S.E.VAL. SRL SOCIETA` ELETTRICA VALTELLINESE **B98F12000400001**	Assunzione 1	00572160141 COLICO LC	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Altro	21/12/2011 10:00:01.218 **268** 63059	KTEDOGEN S.R.L. **B28F12000290001**	Assunzione 1	02878840129 MALNATE VA	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Altro	21/12/2011 10:00:01.327 **269** 62920	ACTYGEA SRL **B44C11000250001**	Assunzione 1	05829670966 MILANO MI	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Altro	21/12/2011 10:00:01.374 **270** 62799	GLOBAL TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. **B44C11000230001**	Assunzione 1	06918611002 ROMA RM	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Altro	21/12/2011 10:00:02.404 **276** 63230	DIGIWRITE SRL **B84C12000190001**	Contratto 1	01281410553 ROMA RM		**147.000,00**
PMI Altro	21/12/2011 10:00:06.834 **289** 62713	LA GALVANINA S.p.A. **B94C11000170001**	Assunzione 1	00142010404 RIMINI RN	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Altro	21/12/2011 10:00:10.250 **295** 63058	BIOTEC S.R.L. **B64C11000400001**	Assunzione 1	02687460242 DUEVILLE VI	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Altro	21/12/2011 10:00:13.916 **299** 63246	IES BIOGAS S.R.L. **B54C11000120001**	Assunzione 1	01622740932 PORDENONE PN	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Altro	21/12/2011 10:00:20.234 **303** 63135	SOLEX S.R.L. **B18F12000270001**	Assunzione 1	03211210541 CITTA' DI CASTELLO PG	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Altro	21/12/2011 10:00:51.528 **310** 63064	ENIGEN S.R.L. **B14C11000190001**	Assunzione 2	08860940017 TORINO TO	**10.329,14**	**41.316,54**
PMI Altro	21/12/2011 10:00:52.542 **311** 63150	HEXACOM S.R.L. **B14C11000200001**	Assunzione 8	08506900011 GRUGLIASCO TO	**40.000,00**	**160.000,00**

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM		RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Altro	21/12/2011 **314**	10:01:02.604 63163	ED EUROPEAN MECHANICAL ENGINEERING DESIGN S.R.L. **B94C11000180001**	Assunzione 1	02543650366 CARPI MO	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Altro	22/12/2011 **323**	14:44:50.302 63276	ZANASI S.R.L. **B84C11000240001**	Assunzione 1	01386040362 SASSUOLO MO	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Altro	22/12/2011 **325**	18:03:10.613 62893	COLOREX ITALIA SRL **B94C11000190001**	Assunzione 1	02498480249 ZUGLIANO VI	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Altro	23/12/2011 **327**	11:35:24.878 63281	TECTRONIK SRL **B34C11000250001**	Assunzione 1	01134020286 LIMENA PD	**5.164,57**	**20.658,27**
					Totali (€)	**148.455,97**	**1.087.573,67**

14A07419

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 agosto 2014.

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto 18 luglio 1997, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto-legge 27 giugno 2003, n. 152, convertito dalla legge 1° agosto 2004, n. 214, che conferisce al personale abilitato a svolgere le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità la possibilità di compiere attività di scorta e di regolazione del traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto l'articolo 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 235;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997, come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1998, dal decreto ministeriale 24 aprile 2003, dal decreto ministeriale 18 marzo 2005 e dal decreto ministeriale 4 febbraio 2011, di approvazione del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità;

Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31, che ha modificato l'articolo 16 del decreto del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto necessario adeguare le disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, e successive modificazioni, alle innovazioni introdotte dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2013, n. 31;

Decreta:

Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, approvato con decreto 18 luglio 1997, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del decreto 18 luglio 1997

1. All'articolo 2 del decreto 18 luglio 1997, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, lettera g3), gli altri veicoli utilizzati dall'impresa autorizzata possono essere da essa acquisiti anche in comodato, documentato con atto scritto riportante data certa. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera g4), l'impresa autorizzata si può avvalere per lo svolgimento dell'attività di scorta di altro personale abilitato, assunto anche a tempo determinato o in modo occasionale, in regola con le disposizioni vigenti in materia di lavoro dipendente o di collaborazione.".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 del decreto 18 luglio 1997

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto 18 luglio 1997 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli altri veicoli utilizzati e per il personale abilitato oltre la soglia minima, di cui al periodo precedente, valgono le disposizioni dell'articolo 2, comma 1-*ter*.".

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4 del decreto 18 luglio 1997

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto 18 luglio 1997, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione è inoltre sospesa dal Prefetto che l'ha rilasciata per un periodo da quindici giorni a due mesi quando, nell'esecuzione dei servizi di scorta tecnica, il personale abilitato dipendente dall'impresa autorizzata, assunto anche a tempo determinato o in modo occasionale, sia incorso per almeno sei volte in un biennio nella violazione di cui all'articolo 10, comma 25-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di cui almeno 3 commesse dalla stessa persona.".

Art. 4.

Modifiche all'articolo 5 del decreto 18 luglio 1997

1. All'articolo 5 del decreto 18 luglio 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Le persone, di cui al comma 1, devono possedere un'età non inferiore a 18 anni ed i requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento diattuazione.";

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La scadenza dell'abilitazione è riportata sul titolo abilitativo.".

Art. 5.

Modifiche all'articolo 6 del decreto 18 luglio 1997

1. All'articolo 6 del decreto 18 luglio 1997, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Il colloquio di cui al comma 6 può essere sostenuto dopo la scadenza dell'abilitazione, ovvero nei 5 mesi precedenti alla scadenza stessa. Se sostenuto in data antecedente alla scadenza, la nuova scadenza dell'abilitazione decorre dalla data di scadenza precedente. Se il candidato non supera il colloquio con esito favorevole l'abilitazione è immediatamente revocata.".

Art. 6.

Modifiche all'articolo 10 del decreto 18 luglio 1997

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto 18 luglio 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a2), è inserita la seguente: "a-2bis) un autoveicolo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con a bordo una persona munita di abilitazione ai sensi dell'articolo 5 oltre alla persona che guida il veicolo, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità che hanno larghezza compresa entro i limiti previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e lunghezza non superiore a m. 29, ovvero larghezza non superiore a m. 2,70 e lunghezza non superiore a m. 21, ovvero larghezza non superiore a m. 3,20, purché la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando circolano sulle strade a doppio senso di circolazione con una corsia per senso di marcia;";

b) la lettera a3) è soppressa;

c) al penultimo periodo, le parole: "Per i veicoli o i trasporti eccezionali di cui alle lettere *c), d)* ed *e),*" sono sostituite dalle seguenti:" Per i veicoli o i trasporti eccezionali di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e),*».

Art. 7.

*Modifiche all'articolo 10-*bis *del decreto 18 luglio 1997*

1. L'articolo 10-*bis* del decreto 18 luglio 1997 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10-*bis (Servizi di scorta mista).* — 1. Nei casi indicati dall'articolo 16, comma 5, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, il numero dei veicoli e degli abilitati, nonché del restante personale della scorta tecnica che integra, caso per caso, quella prevista dall'articolo 10, non può essere superiore ad un veicolo ed a due persone abilitate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi indicati dall'articolo 16, comma 5, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, quando non è ritenuto necessario l'intervento di personale dipendente degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi indicati dall'articolo 16, comma 5, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, quando è previsto che la scorta tecnica sia supportata e coordinata da personale dipendente da uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il numero dei veicoli e degli abilitati della scorta tecnica è fissato con provvedimento del responsabile dell'ufficio da cui gli organi di polizia stradale dipendono. Salvo che siano necessari particolari interventi di regolazione del traffico, che sia necessaria la chiusura totale della strada per tratti aventi lunghezza superiore a km. 2, ovvero che sia prevista la formazione di un convoglio di più di tre veicoli o trasporti eccezionali, il numero dei veicoli e degli abilitati, nonché del restante personale della scorta tecnica, non può essere superiore a quello indicato all'articolo 10, comma 1, lettera *e)*, ovvero comma 2, secondo periodo. In ogni altro caso, il numero massimo dei veicoli e delle persone di scorta tecnica indicati nel periodo precedente non può essere incrementato di più un veicolo e di due persone abilitate.

4. Salvo che sia necessario intervenire con interventi di regolazione del traffico particolarmente lunghi o complessi, nei casi indicati dai commi 1 e 2, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non possono impiegare più di un veicolo e di due dipendenti.

5. Nel corso dello svolgimento dei servizi di scorta di cui al comma 1, la posizione dei veicoli di scorta tecnica è determinata dal caposcorta le cui funzioni, ai sensi dell'articolo 13, sono assunte dal soggetto nominato dal responsabile dell'ufficio da cui gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dipendono.".

Art. 8.

Modifiche all'articolo 14 del decreto 18 luglio 1997

1. All'articolo 14 del decreto 18 luglio 1997, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Nei casi e con i tempi indicati dall'articolo 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, il caposcorta deve effettuare la comunicazione all'organo di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, competente per territorio rispetto al luogo di partenza, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'interno. La comunicazione deve contenere la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato ed il suo recapito telefonico. Secondo le disposizioni fornite dal Ministero dell'interno, la comunicazione può essere effettuata anche con strumenti telematici.".

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le modifiche del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità previste dal presente decreto verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, relative al possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico di pubblica sicurezza, entrano in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle presenti modifiche.

Roma, 27 agosto 2014

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2014
Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3498

14A07408

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° settembre 2014.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1998, che istituisce il registro volontario delle varietà di basilico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del MIPAAF, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione di una varietà vegetale ortiva nel relativo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti cementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi standard». Le descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie: basilico; varietà: gnometto; codice SIAN: 3401; lista registro: A; responsabile conservazione in purezza: La Semiorto sementi s.r.l.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

14A07386
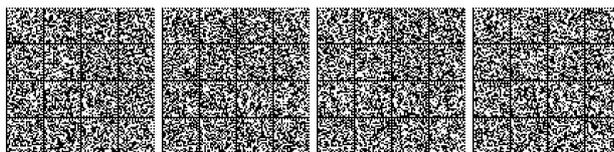
DECRETO 8 settembre 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la Tutela della IGP Fungo di Borgotaro a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Fungo di Borgotaro».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 17 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro";

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 195 del 23 agosto 2011, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la Tutela della IGP Fungo di Borgotaro il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Fungo di Borgotaro";

Visto l'art. 7, del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dell'art. 5, del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria "produttori agricoli" nella filiera "ortofrutticoli e cereali non trasformati" individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Suolo e Salute e autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta "Fungo di Borgotaro";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la Tutela della IGP Fungo di Borgotaro a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 26 luglio 2011, al Consorzio per la Tutela della IGP Fungo di Borgotaro, con sede in Borgo Val di Taro (PR), via Nazionale n. 54, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Fungo di Borgotaro";

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7, del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2014

Il direttore generale: GATTO

14A07395

DECRETO 9 settembre 2014.

Riconoscimento del Consorzio per la Tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terre Aurunche e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Terre Aurunche».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 1361 della Commissione del 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 341 del 22 dicembre 2011 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Terre Aurunche»;

Vista l'istanza presentata in data 13 gennaio 2014 dal Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terre Aurunche, con sede legale in Riardo (Caserta), Contrada Ferrarelle, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori » nella filiera grassi (oli) individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo agroqualità autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Terre Aurunche»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terre Aurunche, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terre Aurunche è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Terre Aurunche» registrata con regolamento (UE) n. 1361 della Commissione del 19 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 341 del 22 dicembre 2011.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Terre Aurunche, con sede in Riardo (Caserta), Contrada Ferrarelle, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Terre Aurunche».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Terre Aurunche» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Terre Aurunche» appartenenti alla categoria «olivicoltori», nella filiera grassi (oli), individuata dall'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).
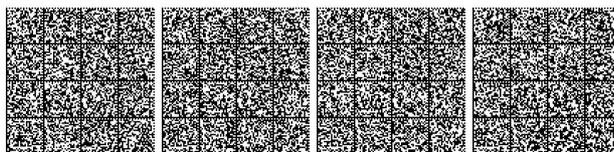
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 9 settembre 2014

Il direttore generale: GATTO

14A07394

DECRETO 18 settembre 2014.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il d.m. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del d.lgs. n. 61/2010;

Visto il d.P.R. 14.04.1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 18.07.1975, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler") ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il d.m. 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler") così come consolidato con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il d.m. 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Alto Adige per il tramite della Provincia Autonoma di Bolzano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata dei vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler") nel rispetto della procedura prevista dal citato d.m. 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della Provincia Autonoma di Bolzano sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Considerato che la predetta domanda di modifica è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale prevista dal citato d.m. 7 novembre 2012, art. 10, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118 octodecies, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 12 giugno 2014 sulla predetta proposta di modifica;

Considerato che la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2014 e, entro il termine previsto di 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati sulla proposta di modifica medesima;

Considerato altresì che detta domanda di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per la definizione della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler") in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler") così come approvato con il citato d.m. 30 novembre 2011,

da ultimo aggiornato con il d.m. -7.03.2014, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

1. L'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler) consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il d.m. 30.11.2011 e da ultimo aggiornato con il d.m. 7.03.2014 richiamati in premessa, è modificato come risulta dal testo riportato in allegato.

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler) di cui al comma 1 sarà inserita sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Modifica del disciplinare di produzione consolidato dei vini DOP "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler") approvato con il d.m. 30 novembre 2011.

I commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Südtirol" o "Südtiroler) sono sostituiti con il seguente testo:

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

(*Omissis*).

3.4. «Alto Adige» sottozona «Santa Maddalena»: la zona di produzione del vino «Santa Maddalena» comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di Sopra, Laitago di Sopra, Signato, Laste Basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di S. Genesio, i masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon. Tale zona è così delimitata: partendo in località Bagni di zolfo (km 222,5 della strada statale n. 38 Bolzano-Merano) la linea di delimitazione segue fino a raggiungere il rio Margherita che risale fino a quota 500. Devia verso est e sale fino al punto di coordinate 674.617 / 5.154.080,27 arrivando alla linea di quota 550 e prosegue fino al punto di coordinate 674.773,5 / 5.154.128,05 per poi scendere alla linea di quota 520, dove incontra il punto di coordinate 674.785,85 / 5.154.048,44. La zona segue la linea di quota 520 fino all`attraversamento del torrente San Maurizio, poi scende alla linea di quota 500, seguendola fino al raggiungimento della località Guncina.

Piega quindi a nord, per includere il maso Pichler (quota 529), e prosegue lungo la linea di quota 700 per raggiungere il rio Fago sul confine comunale Bolzano-San Genesio. Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio San Genesio, lo discende fino alla sua affluenza sul torrente Talvera. Discende il Talvera fino alla valle che scende tra il cotonificio e Castel Roncolo. Risale la valle fino a quota 600 e lungo questa linea di quota, in direzione sud, raggiunge il confine comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta quota la linea di delimitazione si scosta dal confine comunale per dirigersi a nord lungo la carrareccia (quota 832) proveniente dall'Assunta; passa rispettivamente a nord e nord-ovest dei masi Ebnicher e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il tracciato della cremagliera del Renon (quota 843) che discende per incrociare di nuovo il confine comunale finchè questo corre lungo il rio Rivellone (quota 525), quindi volge a est per passare a nord del maso Loosmann e prosegue lungo le quote 784, 777, 765 fino a raggiungere la strada che porta al Renon che discende fino alla quota 651. Da detta quota si dirige verso il canalone di Laste-Basse per raggiungere l'ansa a gomito del fiume Isarco (quota 296 km 445 della strada statale n. 12). Da questo punto la linea di delimitazione si sposta alla sinistra del fiume Isarco per includere il maso Hochklausenhof e proseguire, prima in direzione sud e poi ovest lungo la strada statale n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per raggiungere la linea di quota 500; prosegue, verso ovest, per detta linea di quota e dopo aver attraversato l'abitato di Cornedo, sale per la carrareccia che conduce a quota 551 e passando a sud del maso Bischof, che resta incluso, oltrepassa in linea retta la valle del rio d'Ega, per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota 500, che segue fino al punto di coordinate 683.375,99 / 5.151.153,82, per poi raggiungere la linea di quota 540. La zona segue la linea di quota 540 fino al punto di coordinate 682.977,52 / 5.151.128, poi scende nuovamente alla linea di quota 500 e prosegue fino al raggiungimento della località S. Gertrude, Campiglio, Virgolo e Aslago.

Da S. Geltrude piega, a ovest, lungo la via Castel Flavon, alla periferia della città, segue in direzione nord la ferrovia fino al fiume Isarco, quindi la sponda sinistra dello stesso fino alla località Pronzegg (quota 267), attraversa il fiume e in direzione nord-ovest raggiunge e costeggia la ferrovia fino alla stazione di valle della funivia del Renon. Da detta stazione la linea di delimitazione prosegue per via Brennero, Dodiciville, S. Giovanni, via S. Oswaldo, via Weggenstein, via S. Arrigo e raggiunge il torrente Talvera al ponte S. Antonio. Oltrepassato il ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a pie' di monte e a nord della città, passa per le località Fago e Guncina. All'altezza della quota 325, lascia la quota altimetrica predetta per seguire via Cologna e raggiungere la vecchia strada Gries-Merano, continuando lungo quest'ultima fino alla località Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione;

3.5. «Alto Adige» sottozona «Terlano»: la zona di produzione dei vini «Terlano», in lingua tedesca «Terlaner», comprende: il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste da presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di S. Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro. Essa è composta da due territori distinti e delimitati:

a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38, e precisamente al km 212,200 della stessa, ove incrocia il confine omunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote: 246, 245, 247. Taglia quindi il rio Margherita (quota 243) e prosegue lungo il fosso denominato «Chiaro di luna» fino a intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (quota 240). Di qui il limite della zona volge a est, identificandosi con il confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario la linea tocca il rio Petroso al di sopra della località Settequerce. Sale il greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino a quota 600 e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il rio S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all'attraversamento della strada consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada in direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la strada incrocia il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota 725). Ivi il confine si piega a ovest identificandosi con il confine comunale di S. Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione. In questa zona sono compresi i vigneti del maso Soglia del comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di Terlano a est della frazione Vilpiano; sempre in comune di Meltina sono compresi i vigenti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar;
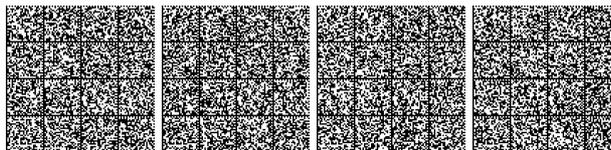
b) Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro: partendo da nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica con il confine comunale di Tesimo. Più precisamente la delimitazione inizia in località monte del Cambio (quota 1.772) e si dirige verso sud, seguendo il confine comunale. Prosegue, quindi, lungo il confine comunale di Appiano che è anche confine provinciale. Raggiunge il confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre a sud, lungo il confine comunale e provinciale, fino alla località «Cerva» o «Col di Sopra» (quota 1.856), volge quindi a est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino a incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno (strada del vino) al km 10,700 circa (quota 220). Segue tale strada in direzione nord fino al km 9,200 (quota 235) quindi la strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238. Prosegue verso nord, lungo la strada comunale (via Barleit) fino al punto di coordinate 672.876,25 / 5.140.315,42. Poi segue la strada di campagna, passa accanto al Castel Ringberg e giunge sulla strada del vino. Tramite la strada del vino in direzione Caldaro raggiunge il limite di quota 290. Prosegue lungo questa quota in direzione est fino all`imbocco della strada comunale che porta ai "Campi al lago" Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino a intersecare nella frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano-Caldaro. Prima in direzione ovest poi a sud il limite della zona segue la ferrovia fino alla località Crocevia, ove interseca la provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (quota 405). Lungo quest'ultima il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele. Di qui segue la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima del centro abitato di Missiano, il limite volge a sud-est lungo la strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue quest'ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di Sotto e prosegue lungo la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote 255, 244 fino a intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale confine volge quindi a nord-est fino a raggiungere la fossa d'Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al km 2 la strada provinciale Terlano-Andriano. Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela a ovest della fossa (quota 250), si identifica quindi il nuovo con il confine comunale di Andriano fino all'incrocio con la vecchia strada Andriano-Nalles (quota 250). Segue la strada fino a quota 256, di qui con una linea spezzata, il limite tocca le quote 244 a nord-est 258 (Flierhof) a nord, 268, 271 ancora a nord 268, 658 (Castel Katzenzungen) a ovest, 577, 598, 646 e 711 (acquedotto) ancora a ovest. Risale quindi lungo l'acquedotto (quote 804, 778) in direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a sud lungo il corso d'acqua che confluisce in questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le quote 938, 983, 1.216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota 1.337 per giungere infine al confine comunale di Tesimo in località monte del Cambio (quota 1.772) punto di partenza della descrizione;

3.6. «Alto Adige» sottozona «Valle Isarco»: le uve destinate alla produzione dei vini «Valle Isarco» devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni:Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fie', Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna. Tale zona di produzione è costituita: la delimitazione inizia nel comune di Renon nell'abitato di Signato a quota 848 per seguire in direzione nord-est sulla curva di livello a m 900 fino a intersecare la strada provinciale alle porte dell'abitato di Auna di Sotto, passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del Passo per toccare la quota 858 e 888 in località Sifiano, continua per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da dove sale alla curva di livello di m 800 che segue attraversando le località Antlas e Pietra Rossa fino a quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la quota 791 (Saubach) nel comune di Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m 800 tagliando il rio Grande. Poi nel comune di Barbiano sempre in direzione nord, passando per le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orli salendo fino a quota 770, di qui sale a quota 880 e segue essa fino al ruscello Parnle, passando dopo a quota 850. Lungo la linea di quota 850 attraversa il centro del comune di Villandro e sale dopo l'abitato di Villandro a livello 800 e continua fino a quota 825 in località San Valentino.

Penetra così nel comune di Chiusa e prosegue per la quota 760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava di sabbia a quota 800 m e tocca la quota 863 (S. Giuseppe), entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per la quota 860, 840 (località Pedraz), 817, 802, 800, 849 (località Gioviniano), passa per S. Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel comune di Bressanone a quota 836 (località Teccelinga di Sotto), taglia il rio dell'Orso continua per le quote 778 (località Perara). 766, passa sotto la località Pinzago, raggiunge a quota 827 la località S. Cirillo, prosegue per le quote 733 (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia quindi la strada statale 12 al km 483,500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di Dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa attraversando l'abitato con inclusione del vigneto del maso Moser, giungendo a quota 804 (Rotzetzer) taglia il confine comunale e volgendo in linea retta a est raggiunge la strada provinciale di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824 per raggiungere all'altezza del maso Colcucco di Sotto (quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza con l'Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il rio Scaleres, fino a incontrare la ferrovia del Brennero che segue fino che questa interseca la strada statale n. 12 al km 477. Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al km 469,200, volge quindi a est, taglia il fiume Isarco e la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso Oberfundneid (quota 710) passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier). Il confine volge quindi a est (Val Gardena) passa per le quote 693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere dalla quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza del fiume Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo a est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando la strada comunale per Novale, tocca le quote 809 e 712, segue la curva di livello m 800 passando per le quote 812, 805, volge a est, include Fie' di Sotto, tocca la provinciale di Fie' (km 7), segue la provinciale in direzione sud fino alla quota 610, prosegue in linea retta verso est per giungere alla provinciale di Tires all'altezza del bivio di Presule, segue la provinciale n. 65 includendo Aica di Sopra e S. Caterina fino al torrente alla quota 868 che segna il confine comunale tra Fiè e Tires quindi segue la linea del confine verso sud fino al torrente di Tires quindi segue il percorso del torrente per arrivare a incrociare la strada statale n. 12, ivi prosegue sulla strada statale in direzione nord fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota 618, comprende i masi Sacker (quota 506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino a toccare il confine comunale sulla strada per Signato, ivi prende la strada fino alla quota 623 per seguire la curva di livello m 625 in direzione verso il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto torrente a est e raggiunge il punto di partenza della descrizione (Signato quota 848). Nella zona di produzione testè descritta sono da includere anche i vigneti:

1) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino a quota 920. Ivi volge a ovest, seguendo la curva di livello m 920, raggiunge il colle antistante alla località Tiso. Di qui scende a quota 900, prosegue su questa linea di quota per allinearsi alla strada per Nave, poi scende a livello di quota 850; passa per le quote 810, 797 (S. Bartolomeo), 764 per congiungersi al punto di partenza (quota 604) sulla strada provinciale di Funes;

2) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente entro i seguenti confini: la fascia di terreno posta a sud-est dell'abitato di Naz e delimitata a est e a ovest rispettivamente dalle curve di livello di m 800 e 850 e a sud e nord della quota 826 e 891;

3) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 570 in direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a 650 m, passa per quota 823 e 867 in località S. Andrea per ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m 700. Prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose e segue il fino al fosso Bodenbühler. La zona prosegue in direzione ovest accanto al fosso fino alla strada provinciale di Sarnes. Ivi piega in direzione nord seguendo la strada attraverso l'abitato di Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570);

4) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est dell'abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio Eores fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, a ovest la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores;
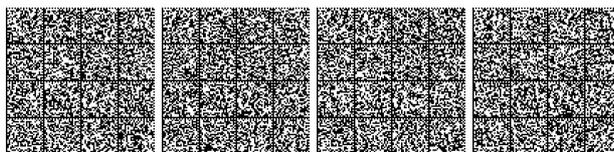
5) della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 520 (confine con il comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la strada provinciale per Castelrotto fino alla linea di quota 700. A fianco al rio di Tisana il confine scende fino al punto di coordinate 693.516,88 / 5.160.316,14. Di qui prosegue in direzione sud/ovest fino al punto di coordinate 693.323,25 / 5.159.025,04 e raggiunge il Messnerbachl. Il confine segue il Messnerbachl fino alla confluenza con il fiume Isarco, poi si congiunge lungo la sponda sinistra di detto fiume al punto di partenza lungo il confine comunale. Tuttavia per il vino rosso «Alto Adige Valle Isarco Klausner Laitacher» la zona di produzione delle uve è limitata al territorio delimitato precedentemente e facente parte dei comuni di Velturno, Chiusa, Villandro e Barbiano;

3.7. «Alto Adige» sottozona «Valle Venosta»: le uve destinate alla produzione del vino «Valle Venosta» devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende tutto o in parte le zone vocate dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro. Tale zona è così delimitata: partendo dal km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord fino a quota 900 slm. Ivi piega in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 lungo le coste del Monte di Mezzodì fino al Castello di Juvale nel comune di Castelbello-Ciardes. Da questo punto (coordinate 650.640,4451 / 5.168.301,0759) la linea di delimitazione prosegue in direzione nordest fino al rio di Senales (coordinate 650.861,8876 / 5.168.624,8976) con il quale si identifica scendendo fino all'attraversamento della s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue la statale fino al km 184 per piegare in direzione nord sino quota 900.

Ivi piega nuovamente in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 e raggiunge il confine comunale di Parcines nel greto del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a raggiungere la s.s. dello Stelvio. La delimitazione meridionale della zona di produzione è costituita dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al km 177 nell'abitato di Castelbello. Indi prosegue nel sottostante greto del fiume Adige per salire al km 174 di nuovo sulla statale proseguendo su tale fino km 163, punto di partenza della delimitazione. Sul lato orografico destro della valle nel territorio del comune di Parcines sono compresi i vigneti esposti ad ovest del maso il Piano di sotto (Niedereben).

14A07418

DECRETO 22 settembre 2014.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, riguardante "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'articolo 2, comma 10- ter , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Vista la legge n. 241, del 7 agosto 1990, e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato.

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente "Modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" che abroga la legge 17 febbraio 1982, n.41, concernente il "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".

Visto il D.M. n. 1223 del 31 gennaio 2013 con il quale è stato adottato il "Programma Nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 – 2015".

Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.2328/2003, (CE) n.861/2006, (CE) n.1198/2006 e (CE) n.791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n.1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Visto il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca che, modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ed in particolare l'articolo 15, riguardante l'obbligo di sbarco di tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1967/2006.

Visto il Piano di applicazione della gestione dei rigetti dei piccoli pelagici, in riferimento alla lettera *a)*, dell'art. 15, del citato Reg. (UE) n. 1380/2013 e la necessità procedere ad una valutazione scientifica che implica l'esigenza di monitorare ed eventualmente riformulare il piano di gestione presentato riguardante la pesca dei piccoli pelagici.

Vista la necessità, prevista all'articolo. 15, del citato Reg. (UE) n. 1380/2013, di procedere a valutazioni scientifiche con approccio partecipativo sui relativi effetti nella realtà della pesca multispecifica tipica del Mediterraneo, al fine della predisposizione di un piano di gestione per le specie soggette ai limiti di cattura diversi da quelli di cui alla lettera *a)*.

Visto il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94.
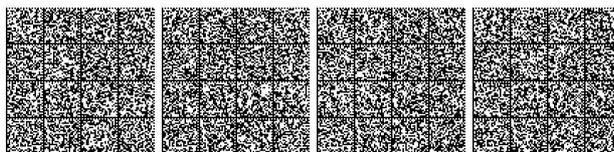
Visto il suddetto “Programma Nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2013 – 2015”che, al cap. 7, dedicato alla ricerca scientifica, “in una logica di continuità con le precedenti edizioni, mira a garantire e potenziare i ruoli della ricerca in pesca al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità, anche in ottemperanza a tutte le indicazioni comunitarie che richiedono supporto scientifico e programmazione (Piani di gestione) impossibili da predisporre senza delle basi scientifiche formalmente riconosciute dagli organi consultivi europei (ICES e STECF)”.

Visto il D.M. 22 dicembre 2000 riguardante “disciplina della pesca dei molluschi bivalvi. Modifiche al D.M. 21.7.98”, ed in particolare l’art. 7 che stabilisce i quantitativi di pescato massimo giornaliero per unità.

Considerando l’attività che investono i Consorzi di gestione per la tutela dei molluschi bivalvi e la necessità di acquisire evidenze scientifiche necessarie ad una eventuale ridefinizione della taglia minima delle vongole.

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ed in particolare l’art. 26 riguardante la piccola pesca costiera.

Visto il D.M. 26 gennaio 2012 riguardante “adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca”.

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) ratificata dall’Italia per mezzo della legge n. 689, del 2 dicembre 1994.

Considerando che la continua evoluzione del diritto del mare, le responsabilità degli Stati nell’utilizzo dei mari e degli oceani e le possibili ripercussioni in merito alle definizioni di: zona economica esclusiva; riserva di pesca e aree marine protette, rendono indispensabile approfondire, con degli studi specifici, le linee guida che regolano le trattative, l’ambiente e la gestione delle risorse naturali.

Considerando che il Programma nazionale triennale già citato, intende proseguire, tra l’altro l’azione tendente a rafforzare gli standard europei della ricerca in pesca e di presenza attiva nelle sedi internazionali, con priorità ai temi della gestione, della regolazione e del controllo.

Ritenuto necessario determinare, oltre i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi, anche le tematiche da affrontare, in attuazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura e in considerazione degli adempimenti comunitari sopra indicati:

Decreta:

Art. 1.

1. E’ aperto l’invito a presentare progetti di ricerca finanziabili a contributo per le attività di ricerca a supporto del “Programma Nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2013 – 2015” come indicato nelle premesse.

2. La presentazione dei progetti è riservata, a pena di esclusione, ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca scientifica.

3. I progetti presentati, dovranno risultare rispondenti agli indirizzi strategici ed agli obiettivi enunciati nel Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2013 – 2015 citato nelle premesse. In particolare, i progetti dovranno riguardare i seguenti argomenti, afferenti alle tematiche: A - risorse biologiche; B – Tecnologia della pesca; G - attività funzionale alla ricerca sulla pesca e l’acquacoltura:

A – Risorse biologiche

A1(a) - Monitoraggio e valutazione dei dati relativi ai rigetti della pesca, alla quantità del pescato sottomisura sbarcato dalla flotta italiana ed eventuale sua utilizzazione, in attuazione della riforma della PCP (Politica Comune della Pesca) nell’ambito della specificità del Mediterraneo di cui alla lettera *a)*, art. 15, reg. (UE) 1380/2013.

A1(b) - Indagine conoscitiva propedeutica alla gestione dei rigetti della pesca della flotta italiana, come definiti all’ art. 15, reg. (UE) 1380/2013 ad esclusione delle specie di cui alla lettera *a)*.

A2 – Valutazione degli effetti sulla risorsa vongole della eventuale ridefinizione della taglia minima ed una migliore gestione biologica e commerciale del prodotto.

A3 - Basi scientifiche per l’applicazione nei piani pluriennali del Reg. (UE) n. 1380/2013, dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, con l’obiettivo di raggiungere i livelli coerenti con il parametro dell’MSY per le specie bersaglio.

B – Tecnologia della pesca

B – Studio per la valutazione dell’impatto sulle specie bersaglio attraverso l’utilizzo di materiali e/o metodi alternativi, quali il “palangaro attrezzato in forma artigianale”, al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sull’ecosistema marino.

G – Attività funzionale alla ricerca sulla pesca e l’acquacoltura

G2 – Ricostruzione del quadro giuridico internazionale in materia di Diritto del Mare, della pesca e dell’acquacoltura e supporto all’azione amministrativa anche alla luce delle più recenti implicazioni sulla legislazione nazionale ed europea.

4. I progetti possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti ivi indicati, purché le stesse risultino funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non prefigurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.

Art. 2.

1. Le proposte di progetto, a pena d’inammissibilità, devono riguardare l’esecuzione di attività indicate al precedente articolo 1.
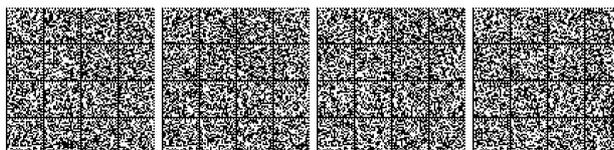
2. I progetti presentati dovranno fornire informazioni chiare ed esaurienti riguardo i seguenti aspetti che saranno oggetto di valutazione della Commissione di valutazione di cui all'art 4, comma 2, che procederà all'assegnazione di punteggi di merito riferibili ai seguenti aspetti:

A) "Rilevanza strategica del progetto e articolazione dell'attività tecnico scientifica" (punteggio Max 10 per singola voce)

a) obiettivi del progetto in relazione allo stato dell'arte, al livello innovativo delle conoscenze acquisibili, alla suscettibilità di ricaduta applicativa dei risultati attesi anche in termini di sostenibilità delle attività produttive, al miglioramento della competitività e del benessere socioeconomico del mondo produttivo.

b) metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attività in funzione degli obiettivi del progetto (l'eventuale inserimento di linee e metodiche di ricerca fondamentale all'interno del progetto dovrà risultare chiaramente propedeutico e di supporto per il perseguimento di risultati applicativi a sostegno della sostenibilità delle attività produttive);

c) istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;

d) articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni delle unità operative coinvolte e del coordinamento delle relative attività;

e) tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione del progetto, in coerenza con gli obiettivi del progetto e le esigenze connesse alla sua realizzazione.

f) sostegno all'azione amministrativa:

B) "Competenza tecnico-scientifica degli operatori e gestione del progetto" (punteggio Max 8 per singola voce):

g) competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti (organismi scientifici, unità operative) e in rapporto alla natura delle ricerche oggetto del progetto

h) competenza tecnico-scientifica a livello individuale (responsabile del progetto e/o di linee di ricerca). Fornire a tale riguardo i curriculum vitae debitamente sottoscritti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredati di fotocopia del documento d'identità;

i) capacità favorire il reclutamento, la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori, all'interno di programmi di ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico.

j) eventuali iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione ed il trasferimento dei risultati anche in un'ottica di riproducibilità del progetto;

k) formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto.

3. Ciascun progetto, a pena di inammissibilità, deve riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano duplicato di programmi già effettuati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti.

4. I costi ammissibili per la realizzazione di ciascun progetto sono quelli indicati all'articolo 31 paragrafo 5 del Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Art. 3.

1. L'ammontare delle risorse destinante al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del presente invito è stabilito nei seguenti massimali per ciascuno degli argomenti così come dettagliati al precedente articolo 1:

Tem. A – risorse biologiche: A1(a) : € 100.000,00 - A1(b): € 100.000,00 - A2 € 80.000,00 - A3 : € 100.000,00;

Tem. G - attività funzionale: G 2 € 100.000,00

Tem. B – tecnologia della pesca: € 70.000,00

2. Gli importi sopra indicati sono da considerarsi come massimali, essendo soggetti a possibili riduzioni derivanti da superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica, di bilancio dello Stato, in seguito a disposizioni di legge o del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 4.

1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a contributo.

2. L'espletamento dell'istruttoria sarà svolto da una commissione di valutazione appositamente costituita presso l'Amministrazione. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico degli aggiudicatari in misura proporzionale ai contributi concessi e potranno essere inserite fra le spese generali previste per l'esecuzione del progetto.

3. La valutazione dei progetti sarà effettuata sotto il profilo della conformità della proposta ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti e della relativa aderenza alle attività di cui ai commi 1 e 2, all'art. 1. I singoli progetti verranno classificati secondo graduatorie, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito di cui al comma 2, art. 2.

Art. 5.

1. I progetti da includere nel programma di intervento e l'ammontare del contributo da concedere a ciascuno di essi saranno stabiliti tenuto conto dei punteggi conseguiti e delle graduatorie di merito che deriveranno dalla valutazione di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 6.

1. L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilità a contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrerà dal giorno successivo alla data fissata come termine per la presentazione delle proposte e si concluderà entro venti giorni.

Art. 7.

1. Ciascun progetto di ricerca dovrà pervenire all'Amministrazione centrale in un unico plico sigillato che dovrà risultare anonimo. Ciascun plico riporterà in evidenza solo la dicitura: "Invito alla presentazione di progetti per l'attività di ricerca per l'attuazione del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013 - 2015", l'indicazione del codice dell'argomento fra quelli

specificati nell'art. 1, comma 2, ed il titolo del progetto (es. A1 , A3, ecc. ed il titolo per esteso).

2. La stesura della proposta di progetto dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto e dovrà essere indirizzata a:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Direzione Generale della pesca marittima e dell'Acquacoltura – "Ufficio PEMAC I" - Viale dell'Arte, n. 16 - 00144 ROMA.

3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente presso l'Ufficio di Segreteria della Direzione Generale (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.30), entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dal Ministero con la massima riservatezza nel rispetto della normativa vigente e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza.

Art. 8.

Il responsabile del procedimento è individuato in Sonia Chianella, funzionario dell'Ufficio PEMAC I, presso cui può essere effettuato l'accesso agli atti, secondo le modalità del D.M. n.31297, del 10 ottobre 2013.

Roma, 22 settembre 2014

Il direttore generale: RIGILLO

ALLEGATO *A*

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTO

1. E' di seguito descritto lo schema di riferimento per la redazione dei progetti da presentare di cui all'articolo 1 del presente decreto, al fine di uniformare e facilitarne la presentazione e di favorire la trasparenza, l'imparzialità e l'efficacia dell'istruttoria e della gestione del decorso dei progetti.

2. L'illustrazione del progetto va articolata nelle seguenti quattro parti, di cui le prime tre redatte in forma cartacea, la quarta in formato elettronico:

- Parte 1 " Anagrafe del proponente e sintesi del progetto"

- Parte 2. " Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico- scientifica della ricerca" (anonima in ordine alla identità degli enti e dei ricercatori partecipanti)

- Parte 3 "Competenza collettiva ed individuale degli operatori e gestione del progetto"

- Parte 4. "Copia informatica complessiva del progetto".

3. Le informazioni relative alle diverse Parti devono essere fornite secondo i seguenti schemi e sezioni relativi al frontespizio e al successivo sviluppo descrittivo della specifica Parte.

Parte 1. " Anagrafe del proponente e sintesi del progetto".

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:

- numero e titolo della parte

- denominazione dell'ente proponente

- programma nazionale di riferimento

- titolo del progetto

- nome, cognome e firma dei responsabili scientifico e amministrativo

- e a seguire:

1.1 Titolo di ammissibilità all'invito (ai sensi dell'art.1 dell'invito)

1.2 Indirizzario (telefono, telefax, e-mail della sede amministrativa e operativa dell'ente)

1.3 Piano finanziario di spesa (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, borse di studio e di soggiorno – vedi anche circolare n. 7/0640 del 11/2/2003)

1.4 Elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione del progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione)

1.5 Sommario del progetto (illustrare per punti sintetici: inquadramento innovativo nel contesto dello stato dell'arte della problematica affrontata, obiettivi strategici e specifici, risultati attesi sotto il profilo metodologico o/e applicativo e relativa rilevanza, diretta o indiretta, ai fini degli obiettivi di sostenibilità nel breve, medio e lungo periodo, natura degli eventuali benefici prevedibili per gli utilizzatori finali dei risultati)

1.6 Durata del progetto (mesi)

1.7 Autocertificazione (vedi dell'art.2 comma 4 dell'invito).

1.8 Anagrafe fiscale e bancaria

indicare:

- codice fiscale e partita IVA

- n° di conto contabilità speciale presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato (obbligatorio per gli Enti pubblici e le Università)

- n° di conto corrente postale ovvero n° di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i soggetti privati).

Parte 2. "Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico-scientifica" (ANONIMA: il contenuto di questa parte non deve fornire elementi atti ad identificare l'identità dei soggetti partecipanti al progetto)

Va fornita una descrizione chiara e dettagliata della ricerca, segnatamente in relazione agli aspetti

richiamati all'art.2 e all'art.4, comma 4 del bando di invito, con indicazione dei seguenti elementi.

In frontespizio:

- numero e titolo della parte

- titolo del progetto

- Piano triennale di riferimento

- e a seguire:

2.1 Obiettivi generali e specifici

2.2 Rilevanza strategica (ai fini degli obiettivi del programma nazionale di riferimento)

2.3 Stato delle conoscenze ed elementi progettuali innovativi (in relazione alle tematiche affrontate)

2.4 Piano del lavoro tecnico-scientifico (descrizione generale del programma, della struttura del piano operativo e dell'articolazione delle fasi esecutive delle diverse linee di ricerca in termini di obiettivi specifici, connesse metodologie, tecnologie e attività, e relativi prodotti finali funzionali al perseguimento degli obiettivi della ricerca)

2.5 Eventuali modalità di divulgazione, trasferimento, o pubblicazione dei risultati

2.6 Diagramma temporale delle attività (con riferimento allo sviluppo delle diverse fasi e linee esecutive)

2.7 Benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati)

2.8 Bibliografia specifica di riferimento.

Parte 3. “Competenza tecnico-scientifica degli operatori e gestione del progetto”

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:

- numero e titolo della parte

- titolo del progetto

- e a seguire:

3.1 Competenze dell’Istituzione proponente e degli altri organismi che operano nel progetto

(denominazione, afferenza istituzionale, compiti statuali, principali campi di attività, ruolo nell’ambito del progetto, da illustrare in una pagina per ciascun soggetto)

3.2 Competenza dei responsabili scientifici (curriculum professionale del responsabile scientifico del progetto e dei responsabili delle relative linee di ricerca, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti, campi di ricerca affrontati e lavori scientifici pubblicati, a livello nazionale e internazionale, segnatamente in ordine ad argomenti attinenti al progetto da illustrare in una pagina per ciascun soggetto).

3.3 Articolazione della gestione del progetto (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri progetti, delle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività che di monitoraggio degli stati di avanzamento delle ricerche).

Parte 4. “copia informatica del progetto”

E’ costituita da una copia delle Parti 1, 2 e 3 su supporto elettronico (CD-Rom).

4. Si raccomanda vivamente di illustrare il contenuto delle Parti utilizzando il numero ed il titolo della Parte e delle sue sezioni (escluse le indicazioni in parentesi) e di contenerne l’ampiezza entro il seguente numero massimo di pagine:

Parte 1: sette pagine

Parte 2: dieci pagine

Parte 3: tre pagine (con esclusione di quelle relative alla sezioni 3.1 e 3.2).

5. Tre copie per ciascuna delle Parti 1,2 e 3 ed una copia della Parte 4. andranno chiuse in quattro distinte buste sigillate anonime, ciascuna delle quali recante all’esterno solamente il numero della Parte contenutavi ed il titolo del progetto.

Tutto il materiale così raccolto verrà imbustato in un unico plico, da trasmettere al Ministero secondo le modalità indicate all’art.7 del bando d’invito.

Le facciate esterne del plico e delle buste interne non dovranno evidenziare l’identità del soggetto proponente del progetto.

6. Ulteriori informazioni in materia, la modulistica, le successive modalità di presentazione dei risultati e di rendiconto amministrativo potranno essere acquisite presso il sito web: www.politicheagricole.it sezione Pesca e acquacoltura – ricerca scientifica.

14A07409

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 agosto 2014.

Attuazione dell’articolo 4, commi da 2 a 10 e 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo all’istituzione di un credito d’imposta per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma nei Siti inquinati di interesse nazionale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante “Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”, e in particolare l’art. 4, commi da 2 a 10 e 14, che istituisce un credito d’imposta a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma di cui al citato art. 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015;

Visto il comma 7 del predetto art. 4, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l’attuazione del predetto intervento, al fine di individuare tra l’altro modalità e termini per la concessione del credito d’imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello sviluppo economico;
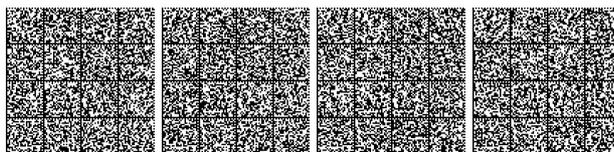
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, in materia di nuovi interventi in campo ambientale, in cui è disciplinato il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 1uglio 1997, n. 241;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014 (nel seguito "regolamento generale di esenzione"), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *d)*, che riconosce quali trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali per i quali sia stabilito un massimale in grado di garantire che la soglia applicabile non venga superata, e gli articoli 14 e 17, che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica, rispettivamente, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti e gli aiuti agli investimenti in favore delle PMI, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Ambito e finalità di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto all'art. 4, commi da 2 a 10 e 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'art. 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 del medesimo art. 4 del decreto-legge n. 145 del 2013, relativo a misure volte a favorire la realizzazione, nei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, di progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico, al fine di promuoverne il riutilizzo in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, salvo quanto previsto al comma 2 e alle condizioni di cui all'art. 4, le imprese sottoscrittrici di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel seguito "accordi di programma", aventi le seguenti caratteristiche:

a) siano proprietarie di aree contaminate o interessate ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle citate aree;

b) siano già costituite e iscritte al Registro delle imprese precedentemente alla data di sottoscrizione degli accordi di programma;

c) abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attività risultanti dall'accordo di programma sottoscritto;

d) procedano all'acquisto dei beni strumentali di cui all'art. 4 successivamente alla sottoscrizione o adesione agli accordi di programma.

2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo e nei seguenti settori, come definiti dal regolamento generale di esenzione:

a) della produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

b) dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche;

c) della pesca e dell'acquacoltura;

d) dell'industria carbonifera;

e) della costruzione navale, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, limitatamente alle agevolazioni concedibili alle condizioni di cui all'art. 10, comma 1.

Art. 3.

Agevolazioni concedibili

1. Le imprese di cui all'art. 2 possono beneficiare, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 4, comma 14, del decreto-legge n. 145 del 2013 e secondo quanto previsto all'art. 5 del presente decreto, di agevolazioni nella forma di un credito d'imposta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di

entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 145 del 2013, 24 dicembre 2013, e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 10 ed è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, indicati nell'art. 4, eccedente gli ammortamenti, dedotti nel medesimo periodo d'imposta per il quale è richiesta l'agevolazione, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.

3. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

6. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, anche a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Alle imprese di cui all'art. 2, comma 1, è attribuito il credito d'imposta di cui all'art. 3 a condizione che i nuovi beni strumentali di cui al comma 3 del presente articolo siano utilizzati nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale individuati negli accordi di programma, localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) qualora riferibili alle imprese di qualsiasi dimensione, ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese.

2. Ai fini della concessione del credito d'imposta sono ammesse le spese di cui al comma 3 sostenute nei periodi di imposta agevolati ai sensi dell'art. 3, comma 1, a decorrere dalla data di sottoscrizione o adesione agli accordi di programma e comprovate da titoli di spesa pagati e quietanzati.

3. Ai fini della concessione del credito d'imposta è considerato agevolabile l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente ai beni di cui alla lettera *a)* del presente comma, la realizzazione, di:

a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'art. 2424 del codice civile;

b) macchinari, veicoli industriali di vario genere con esclusione dei mezzi di trasporto per le imprese attive nel settore dei trasporti, impianti e attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'art. 2424 del codice civile;

c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva, e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

4. Le spese di cui al comma 3 sono ammissibili qualora rientranti in un programma di investimenti finalizzato alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Limitatamente alle grandi imprese operanti nelle aree 107.3.c) della Carta degli aiuti di cui all'art. 10, comma 1, gli investimenti sono ammissibili solo se finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili, secondo la definizione contenuta nell'art. 2, numero 50), del regolamento generale di esenzione, a quelle svolte precedentemente nello stabilimento.

5. Gli investimenti sono agevolabili se il bene presenta il requisito della novità. Restano, pertanto, esclusi gli investimenti per beni a qualunque titolo già utilizzati. Sono inoltre esclusi dall'agevolazione:

a) i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate in precedenza;

b) gli investimenti di pura sostituzione.

6. Nel caso di acquisizione delle immobilizzazioni tramite locazione finanziaria:

a) i relativi contratti devono prevedere l'obbligo di acquisire il bene alla scadenza del contratto di locazione;

b) non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni.
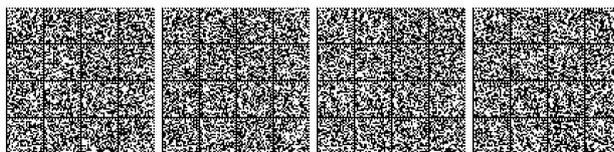
Art. 5.

Risorse finanziarie

1. Le risorse stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono pari complessivamente a 70 milioni di euro, di cui 20 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015, fatti salvi ulteriori stanziamenti disposti con appositi provvedimenti normativi.

2. L'attuazione degli interventi di cui al presente decreto è subordinata all'avvenuto versamento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sulla contabilità speciale n. 1778, intestata all'Agenzia delle entrate e denominata "Agenzia delle entrate – fondi di bilancio", che sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l'esecuzione delle regolazioni contabili di cui all'art. 6.

Art. 6.

Gestione degli interventi

1. La gestione degli interventi agevolativi attuati ai sensi del presente decreto è svolta dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le attività di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da parte dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui all'art. 3, che sono affidate all'Agenzia delle entrate.

Art. 7.

Modalità di accesso alle agevolazioni

1. Ferma restando la procedura di concessione di cui ai commi 2 e seguenti, ciascun accordo di programma indica, nei limiti della dotazione complessiva di cui all'art. 5, l'ammontare delle risorse destinate alla concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto. L'accordo di programma include altresì, per ciascuna impresa sottoscrittrice ovvero successivamente aderente selezionata sulla base dei criteri, modalità e procedure previste dall'accordo di programma stesso:

a) il piano degli investimenti e degli ammortamenti previsti per ciascuna categoria di beni ammissibili di cui all'art. 4, comma 3, per ciascuno dei periodi d'imposta di cui all'art. 3, comma 1, fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015;

b) l'importo massimo del credito d'imposta concedibile, calcolato, nei limiti delle risorse e secondo le modalità previste da ciascun accordo, nonché nel rispetto delle intensità massime di aiuto di cui all'art. 10, comma 3, sulla base del piano di cui alla lettera *a)*;

c) l'espressa previsione che l'importo di cui alla lettera *b)* potrà essere proporzionalmente diminuito in relazione all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 4, comma 14, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

2. Gli accordi di programma sono sottoposti al preventivo riscontro formale del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ai fini della verifica della disponibilità delle risorse finanziarie, nei limiti della dotazione complessiva di cui all'art. 5, previste complessivamente da ciascun accordo di programma, nonché di quelle attribuibili, all'interno del predetto plafond, a ciascuna impresa sottoscrittrice o successivamente aderente. In caso di esito positivo di tale verifica, il Ministero provvede alla prenotazione delle risorse in relazione al fabbisogno finanziario per ciascun accordo di programma e per ciascuna impresa sottoscrittrice o successivamente aderente.

3. La concessione dell'agevolazione avviene a seguito di istanza presentata dalle imprese, per le quali è stata effettuata la prenotazione delle risorse ai sensi del comma 2, per via esclusivamente telematica e nella forma di dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'istanza è riferita alle spese sostenute nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di presentazione ed è corredata di una certificazione del soggetto incaricato della revisione legale o del collegio sindacale o di un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dalla quale risulti l'ammontare delle spese di cui all'art. 4 effettivamente sostenute dall'impresa nel periodo d'imposta cui si riferisce l'istanza stessa e degli ammortamenti di cui all'art. 3, comma 2, dedotti nel medesimo periodo di imposta. Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio.

4. Con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell'intervento e definiti i contenuti del modello di istanza e dei relativi allegati, necessari alle verifiche di cui al comma 5, nonché le modalità e i termini di presentazione. Il medesimo provvedimento direttoriale riporta altresì, in ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180 e all'art. 34 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione dell'agevolazione prevista dal presente decreto.

5. Le istanze trasmesse sono istruite dal Ministero dello sviluppo economico che, verificate la completezza delle informazioni oggetto di dichiarazione sostituiva di atto notorio e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, nonché accertato l'avvio delle attività derivanti dagli impegni assunti da parte delle imprese richiedenti con gli accordi di programma, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziate e delle risorse finanziarie prenotate ai sensi del comma 2, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario, emana il relativo decreto di concessione e trasmette all'Agenzia delle entrate, per via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito d'imposta spettante a ciascuno di essi. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dello sviluppo economico, per via telematica, i dati delle imprese che hanno utilizzato il credito d'imposta in compensazione, con i relativi importi. Le modalità telematiche di scambio dei dati di cui ai periodi precedenti sono concordate tra il Ministero e la predetta Agenzia.

Art. 8.

Controlli, monitoraggio e ispezioni

1. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua, in particolare, controlli a campione, che possono prevedere anche ispezioni in loco, finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti di accesso al beneficio.

3. Ai fini dei controlli di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

4. L'Agenzia delle entrate controlla, in sede di presentazione del modello F24 attraverso i propri sistemi telematici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, che l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione non sia superiore a quello dell'agevolazione concessa dal Ministero, precedentemente comunicato ai sensi dell'art. 7, comma 5. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare dell'agevolazione concessa, la predetta Agenzia scarta la relativa operazione di versamento.

5. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni trasmettono al Ministero dello sviluppo economico la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, con le forme e modalità definite con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Art. 9.

Revoca delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

a) verifica della non sussistenza di uno o più requisiti di ammissibilità;

b) mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione o adesione agli accordi di programma;

c) mancato mantenimento del programma di investimento e/o dei beni per l'uso previsto nei siti inquinati nazionali di interesse pubblico di cui all'art. 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni, dalla data di ultimazione del programma stesso, ovvero cessazione dell'attività da parte dell'impresa o apertura nei confronti della medesima di procedura concorsuale;

d) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 6;

e) mancata realizzazione degli investimenti previsti nei piani di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a)*;

f) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni;

g) il soggetto si sottragga agli obblighi di controllo e monitoraggio di cui all'art. 8.

2. Nei casi in cui è disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo l, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero dell'importo dovuto dall'impresa, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previsti dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo. Dell'adozione dei provvedimenti di revoca, anche parziale, è data comunicazione, per via telematica, all'Agenzia delle entrate.

Art. 10.

Disposizioni in merito all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato

1. Con riferimento alle imprese localizzate nelle aree ammissibili alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 che sarà approvata dalla Commissione europea, le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse secondo le intensità massime per ciascuna area ammissibile e per dimensione di impresa di cui alla medesima Carta degli aiuti, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 14 del regolamento generale di esenzione.

2. Con riferimento alle imprese localizzate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, per le sole imprese rientranti nella definizione di micro, piccole e medie imprese contenuta nell'allegato I del regolamento generale di esenzione, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 17 del medesimo regolamento.

3. Le intensità massime di aiuto per ciascuna area territoriale e dimensione di impresa sono indicate nel provvedimento di cui all'art. 7, comma 4.

Art. 11.

Norme finali

1. Le eventuali rivenienze derivanti dalla minore fruizione da parte delle imprese dell'agevolazione concessa sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la concessione del credito d'imposta di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2014

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 3405

14A07417

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 settembre 2014.

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Brimoftal» in seguito alla determina di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentralizzata, con conseguente modifica stampati. (Determina FV n. 312/2014).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 marzo 2012 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i., in particolare l'art. 38;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione AIFA n. 521 del 31 maggio 2013, con la quale è stata conferita al dott. Giuseppe Pimpinella la direzione dell'Ufficio di farmacovigilanza, a partire dal 1° giugno 2013;

Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014;

Vista la determinazione FV n. 69/2014 del 4 marzo 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 32 del 2 aprile 2014 concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo la procedura DK/H/1384/001/R/001 del medicinale BRIMOFTAL con conseguente modifica stampati nella quale è stato concesso un periodo di smaltimento delle scorte fino al 2 ottobre 2014;

Considerate le motivazioni evidenziate dal titolare AIC Bruschettini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 6 – 16147 Genova - Codice fiscale/Partita IVA 00265870105 nella richiesta di proroga del termine di smaltimento delle scorte del 19 settembre 2014;

Visti gli atti istruttori e la corrispondenza degli stessi alla normativa vigente;

Determina:

Art. 1.

Medicinale: BRIMOFTAL

Confezioni:

038714 010 “2 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE” 1 FLACONE LDPE DA 5 ML

038714 022 “2 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE” 3 FLACONI LDPE DA 5 ML

038714 034 “2 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE” 6 FLACONI LDPE DA 5 ML

038714 046 “2 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE” 1 FLACONE LDPE DA 10 ML

038714 059 “2 MG/ML COLLIRIO, SOLUZIONE” 3 FLACONI LDPE DA 10 ML

Titolare AIC: BRUSCHETTINI S.R.L.

Procedura Decentralizzata.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, che non riportino le modifiche autorizzate a seguito della determinazione di rinnovo con modifica stampati FV n. 69/2014 del 4 marzo 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Supplemento ordinario n. 32 del 2 aprile 2014, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti del foglio illustrativo aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4 della determinazione del direttore generale n. 371 del 14 aprile 2014 concernente

«Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Art. 2.

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 26 settembre 2014

Il dirigente: PIMPINELLA

14A07490

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Procaptan».

Con la determinazione n. aRM - 184/2014-519 del 12 settembre 2014 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta I.F.B. Stroder S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PROCAPTAN.

Confezioni:

027469422 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 20 compresse in contenitore PP;

027469396 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 5 compresse in contenitore PP;

027469408 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 10 compresse in contenitore PP;

027469410 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 14 compresse in contenitore PP;

027469434 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 30 compresse in contenitore PP;

027469446 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 50 compresse in contenitore PP;

027469459 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 2 contenitori PP da 30 compresse;

027469461 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 3 contenitori PP da 30 compresse;

027469473 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 2 contenitori PP da 50 compresse;

027469485 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 4 contenitori PP da 30 compresse I;

027469497 - "2,5 mg compresse orodispersibili" 10 contenitori PP da 50 compresse;

027469509 - "5 mg compresse orodispersibili" 5 compresse in contenitore PP;

027469511 - "5 mg compresse orodispersibili"10 compresse in contenitore PP;

027469523 - "5 mg compresse orodispersibili"14 compresse in contenitore PP;

027469535 - "5 mg compresse orodispersibili" 20 compresse in contenitore PP;

027469547 - "5 mg compresse orodispersibili" 30 compresse in contenitore PP;

027469550 - "5 mg compresse orodispersibili" 50 compresse in contenitore PP;

027469562 - "5 mg compresse orodispersibili" 2 contenitori PP da 30 compresse;

027469574 - "5 mg compresse orodispersibili" 3 contenitori PP da 30 compresse;

027469586 - "5 mg compresse orodispersibili" 2 contenitori PP da 50 compresse;

027469598 - "5 mg compresse orodispersibili" 4 contenitori PP da 30 compresse;

027469600 - "5 mg compresse orodispersibili" 10 contenitori PP da 50 compresse;

027469648 - "10 mg compresse orodispersibili" 20 compresse in contenitore PP;

027469612 - "10 mg compresse orodispersibili" 5 compresse in contenitore PP;

027469624 - "10 mg compresse orodispersibili" 10 compresse in contenitore PP;

027469636 - "10 mg compresse orodispersibili" 14 compresse in contenitore PP;

027469687 - "10 mg compresse orodispersibili" 3 contenitori PP da 30 compresse;

027469699 - "10 mg compresse orodispersibili" 2 contenitori PP da 50 compresse;

027469701 - "10 mg compresse orodispersibili" 4 contenitori PP da 30 compresse;

027469713 - "10 mg compresse orodispersibili" 10 contenitori PP da 50 compresse;

027469651 - "10 mg compresse orodispersibili" 30 compresse in contenitore PP;

027469663 - "10 mg compresse orodispersibili" 50 compresse in contenitore PP;

027469675 - "10 mg compresse orodispersibili" 2 contenitori PP da 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07396
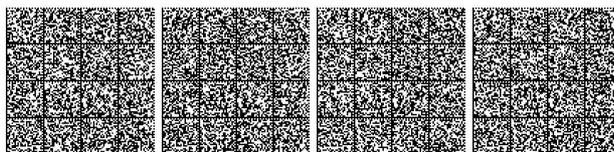
Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Captopril e Idroclorotiazide Sandoz»

Estratto determinazione V&A n. 1873 del 16 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: CAPTOPRIL e IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 036768012 - "50 mg + 25 mg compresse" 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. (codice fiscale n. 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio - Varese (VA) Italia.

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazione dell'art. 37, del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07397

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Coversyl».

Con la determinazione n. aRM - 171/2014-49 del 05/09/2014 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta LES LABORATOIRES SERVIER l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286475

Descrizione: " 2,5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 3 CONTENITORI PP DA 30 COMPRESSE

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286398

Descrizione: " 2,5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 5 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286400

Descrizione: " 2,5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 10 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286412

Descrizione: " 2,5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 14 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286424

Descrizione: " 2,5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 20 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286436

Descrizione: " 2,5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 30 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286448

Descrizione: " 2,5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 50 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286451

Descrizione: " 2,5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 2 CONTENITORI PP DA 30 COMPRESSE

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286463

Descrizione: " 2,5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 2 CONTENITORI PP DA 50 COMPRESSE

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286487

Descrizione: " 2,5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 4 CONTENITORI PP DA 30 COMPRESSE

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286499

Descrizione: " 2,5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 10 CONTENITORI PP DA 50 COMPRESSE

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286501

Descrizione: " 5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 5 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286513

Descrizione: " 5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 10 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286525

Descrizione: " 5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 14 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286537

Descrizione: " 5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 20 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286549

Descrizione: " 5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 30 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286552

Descrizione: " 5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 50 COMPRESSE IN CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286564

Descrizione: " 5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 2 CONTENITORI PP DA 30 COMPRESSE

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286576

Descrizione: " 5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 2 CONTENITORI PP DA 50 COMPRESSE

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286588

Descrizione: " 5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI " 3 CONTENITORI PP DA 30 COMPRESSE

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286602

Descrizione: “ 5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI “ 10 CONTENITORI PP DA 50 COMPRESSE

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286614

Descrizione: “ 10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI “ 5 COMPRESSE CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286626

Descrizione: “ 10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI “ 10 COMPRESSE CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286638

Descrizione: “ 10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI “ 14 COMPRESSE CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286640

Descrizione: “ 10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI “ 20 COMPRESSE CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286653

Descrizione: “ 10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI “ 30 COMPRESSE CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286665

Descrizione: “ 10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI “ 50 COMPRESSE CONTENITORE PP

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286677

Descrizione: “ 10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI “ 2 CONTENITORI PP DA 30 COMPRESSE

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286689

Descrizione: “ 10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI “ 2 CONTENITORI PP DA 50 COMPRESSE

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286691

Descrizione: “ 10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI “ 3 CONTENITORI PP DA 30 COMPRESSE

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286703

Descrizione: “ 10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI “ 4 CONTENITORI PP DA 30 COMPRESSE

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286590

Descrizione: “ 5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI “ 4 CONTENITORI PP DA 30 COMPRESSE

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286715

Descrizione: “ 10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI “ 10 CONTENITORI PP DA 50 COMPRESSE

Medicinale: COVERSYL

Confezione: 027286018

Descrizione: “4 MG COMPRESSE” 14 COMPRESSE

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07398

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Krenosin».

Estratto determinazione V&A n. 1871 del 16 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: KRENOSIN

Confezioni: AIC n. 028990012 - “6 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso” 6 flaconcini 2 ml;

Titolare AIC: SANOFI-AVENTIS S.P.A. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 - Milano (MI) Italia

E’ autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell’AIFA concernente “Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali” n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall’art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07401

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Neoprex».

Estratto determinazione V&A n. 1870 del 16 settembre 2014

Medicinale: NEOPREX.

Confezioni: AIC n. 033332014 - 14 compresse.

Titolare AIC: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. (codice fiscale 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in Viale Shakespeare, 47 - 00144 - Roma (Italia).

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell’AIFA concernente “Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali” n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall’art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07402

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Captopril e Idroclorotiazide Hexal».

Estratto determinazione V&A n. 1872 del 16 settembre 2014

Medicinale: CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL.

Confezioni: AIC n. 036769014 - “50 mg + 25 mg compresse” 12 compresse.

Titolare AIC: Hexal S.p.a. (codice fiscale 01312320680) con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 - Origgio - Varese (Italia).

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell’AIFA concernente “Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali” n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell’art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall’art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07403

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determinazione V&A/1799 del 9 settembre 2014

Autorizzazione della variazione:

B.II.b.1.c,

B.I.b.1.b.

Relativamente ai medicinali:

POLIOINFANRIX FR/H/251/002/WS/83;

ENGERIX B BE/H/0009/02/WS/60;

HAVRIX;

INFANRIX.

Procedura Europea: EMA/H/XXXX/WS/505.

Titolare AIC: Glaxosmithkline Spa è modificata come di seguito indicato:

aggiunta dell’edificio Wavre Nord 30 (WN30) in Belgio come sito aggiuntivo per la formulazione di vaccini non-vivi;

registrazione di un contenitore alternativo per la conservazione di intermedi per la produzione di principi attivi,

relativamente alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo riconoscimento e nazionale.

Smaltimento scorte

(Oppure per i casi contemplati dall’art. 1, comma 5 della determina scorte)

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07404

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soluzioni concentrate senza glucosio per emodialisi (Range F.U.N.)».

Con la determinazione n. aRM - 169/2014-4945 del 5/09/2014 è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: soluzioni concentrate senza glucosio per emodialisi (RANGE F.U.N.)

Confezione: 031449010

Descrizione: sacca rigida 2800 ml

Medicinale: soluzioni concentrate senza glucosio per emodialisi (RANGE F.U.N.)

Confezione: 031449022

Descrizione: sacca rigida 3000 ml

Medicinale: soluzioni concentrate senza glucosio per emodialisi (RANGE F.U.N.)

Confezione: 031449034

Descrizione: sacca rigida 3500 ml

Medicinale: soluzioni concentrate senza glucosio per emodialisi (RANGE F.U.N.)

Confezione: 031449046

Descrizione: sacca rigida 4000 ml

Medicinale: soluzioni concentrate senza glucosio per emodialisi (RANGE F.U.N.)

Confezione: 031449059

Descrizione: sacca rigida 5000 ml

Medicinale: soluzioni concentrate senza glucosio per emodialisi (RANGE F.U.N.)

Confezione: 031449061

Descrizione: sacca rigida 5430 ml

Medicinale: soluzioni concentrate senza glucosio per emodialisi (RANGE F.U.N.)

Confezione: 031449073

Descrizione: sacca rigida 6000 ml

Medicinale: soluzioni concentrate senza glucosio per emodialisi (RANGE F.U.N.)

Confezione: 031449085

Descrizione: sacca rigida 8000 ml

Medicinale: soluzioni concentrate senza glucosio per emodialisi (RANGE F.U.N.)

Confezione: 031449097

Descrizione: sacca rigida 10000 ml

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07405

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 734/2002 del 22 ottobre 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bicavera».

Nell'estratto della determinazione n. 734/2002 del 22 ottobre 2002, relativa al medicinale per uso umano BICAVERA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15/11/2002, serie generale, n. 268, vista la documentazione agli atti di questo ufficio,

ovunque è scritto: «sacca da ……ml»,

deve intendersi: «4 sacche da……ml».

14A07434

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione della consegna anticipata provvisoria alla provincia di Potenza di tutte le opere relative al tratto della «strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina», di cui ai progetti n. 39/60/COM/6057/02 e n. 39/60/COM/6057/03-01.

Con decreto n. 1282 del 3 settembre 2014 del Commissario *ad acta* ex art. 86 legge 289/02, ing. Filippo D'Ambrosio, è stato approvato il verbale sottoscritto in data 24 luglio 2014 di consegna anticipata provvisoria alla provincia di Potenza di tutte le opere relative al tratto dell'asse principale compreso tra lo svincolo di Pescopagano (PZ) - progr. Km 5+800 circa e lo svincolo di Rapone (PZ) - progr. Km 9+450 circa, compresa la galleria artificiale alla progr. Km 9+100 circa, della strada di collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina in località Nerico - 2° lotto - Progetto n. 39/60/COM/6057/02 - e il relativo impianto di illuminazione, realizzato nell'ambito del 3° lotto - 1° stralcio della medesima strada - Progetto n. 39/60/COM/6057/03-01.

La consegna anticipata provvisoria diverrà definitiva con l'approvazione del collaudo finale dei lavori, per quanto riguarda i rapporti tra l'amministrazione e la provincia.

14A07416

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Avviso relativo al d.P.C.M. 2 settembre 2014 recante i criteri e le modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Rai Way S.p.A.

Si comunica che, in data odierna, sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri all'indirizzo www.governo.it, è stato pubblicato il d.P.C.M. 2 settembre 2014 recante i criteri e le modalità di dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Rai Way S.p.A.

14A07488

Avviso relativo al d.P.C.M. 6 agosto 2014 recante la disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Si comunica che, in data odierna, sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri all'indirizzo www.governo.it, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 26 settembre 2014, recante la disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

14A07489

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-229) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.